

Proc. n. 2856/2020 V.G.



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGA

del piano del consumatore ex art. 12 bis legge n. 3/2012

Il Giudice designato

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, **Piano del Consumatore**, iscritto al n. 2856/2020 V.G., proposto da _____, e _____
(_____);

Letto il piano del consumatore proposto il 29/12/2020 _____ nato a Foggia (Fg) il _____
e ivi residente all: _____, Codice fiscal _____ e
nata a Foggia il _____ ed ivi residente alla _____ Codice fiscale _____

Letta la relazione dell'OCC dott.ssa Maria Nunzia Palumbo, che appare completa di quanto richiesto dall'art. 9 L. n. 3/2012, commi 3 bis e 3-bis.2, e contenente parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante, sulla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 8 per l'ammissione del proponente alla procedura di composizione del piano del consumatore e sulla fattibilità del piano proposto;

Osserva

In ordine ai presupposti di cui all'art. 6 L. n. 3/2012

Considerato che ricorrenti hanno dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario e piuttosto si ha conferma, che la debitoria è stata contratta per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, e per debiti estranei a debiti sociali;

Considerato, anche in base alla relazione dell'OCC, che:

- a carico dei ricorrenti gravano i seguenti debiti:

1) € 127.215,84 verso il Banco di Napoli oggi Intesa Sanpaolo s.p.a. dal mutuo ipotecario del 10/3/2008 di originari € 149.000,00 per 360 rate mensili di importo di € 874,26, contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare;

- i proponenti _____ sono titolari del seguente reddito: € 1.300,00 ca. da stipendio da lavoro subordinato;

- sussiste pertanto una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento delle obbligazioni assunte, incidendo la rata del mutuo nella misura del 67% circa sul reddito disponibile;



In ordine ai presupposti di cui all'art. 7 L. n. 3/2012

I ricorrenti hanno dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario e piuttosto, anche sulla base della relazione dell'OCC, si ha conferma, che essi:

- a) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, ovvero non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persona fisica non svolgente attività di impresa;
- b) non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;
- c) non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012.;
- d) hanno depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;

Il Piano

Il piano prevede:

- il pagamento del creditore ipotecario nella misura del 55,81%, con le seguenti modalità: 173 rate mensili di importo costante di € 446,87;
- il pagamento dei crediti prededucibili nella misura del 100% (euro 2.000,00 all'OCC), con le seguenti modalità : 5 rate di cui 4 di € 450,00 e l'ultima di € 200,00;

Il piano si fonda sul reddito netto mensile _____, di euro 1.300,00 ca.

In ordine al presupposto di cui all'art. 7 comma 2 lett. d-ter)

La proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, onde l'art. 7 comma 2 lett. d-ter L. n. 3/2012 (nel testo vigente, come da ultimo modificato dal D.L. n. 137/2020), stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta quando esclude che il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

La modifica normativa da ultimo entrata in vigore, con riguardo al requisito della colpa che impedisce l'accesso alla procedura vede eliminato il riferimento alla colpa generica ed introdotto quello della colpa grave. In materia di ricorso al credito, deve ritenersi che si abbia colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era del tutto irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente, ovvero quando il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando anche con la comune prudenza e con la diligenza del buon padre di famiglia richiesta al consumatore (e non la diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c.) il debitore poteva avvedersi della palese sproporzione. E non rimangono irrilevanti le causali sottese all'assunzione delle obbligazioni. Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano del consumatore è, dunque, quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore; o lo era fin dalla genesi del debito ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla diligenza di un consumatore inesperto.

Tale verifica deve potersi esperire anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), che, richiede la legge, deve esaminare anche *"le cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore*



nell'assumere volontariamente le obbligazioni" (cfr. art. 9, comma 3-bis, lett. a), ed esporre *"le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte"*.

Ciò premesso, nel caso di specie, sulla base di quanto riferito e documentato sia nel ricorso sia nella relazione dell'OCC, vi sono elementi che consentono di escludere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata dai ricorrenti con colpa grave, ovvero che portano ad escludere che la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria sia stata causata da una condotta gravemente colposa per aver fatto ricorso al credito di terzi in modo palesemente e del tutto non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali. Gli elementi agli atti comprovano, infatti, che il sovraindebitamento finale è stata la conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* in particolare del licenziamento patito il 25/1/2013 dalla società della quale era dipendente (andata in concordato preventivo), e della perduranza di tale stato di disoccupazione per un periodo di tre anni, sino alla nuova assunzione a tempo indeterminato concretizzatasi nel 2016.

Sulla scorta di tali risultanze deve ritenersi che non sussiste colpa grave dei ricorrenti, i quali hanno contratto il debito quanto la loro condizione reddituale era del tutto capiente rispetto alle obbligazioni assunte, ed hanno onorato parzialmente il debito persino nel periodo di disoccupazione de (che percepiva il trattamento di mobilità di € 800,00 mensili), dovendo, pur sempre in via prioritaria far fronte ai bisogni essenziali di mantenimento proprie e dei propri familiari.

In ordine al requisito di cui all'art. 7, comma 1 secondo periodo

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 3 del 2012: *"È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi"*.

Il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016). La finalità della legge sul sovraindebitamento è infatti quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

Ciò posto, e considerato che la banca mutuataria conserva comunque la sua garanzia ipotecaria, per il creditore ipotecario è prevista una soddisfazione rispettosa del richiamato dettato normativo, atteso che:

- l'immobile gravato da ipoteca ha un valore non superiore ad € 71.000,00, per come risultante dalla perizia di stima depositata in atti e riscontrato dall'OCC nell'ambito della propria relazione (l'OCC attesta un valore persino inferiore a quello della perizia di stima);
- il creditore ipotecario non sarebbe dunque soddisfatto per l'intero, ciò tenuto conto del valore dell'immobile ipotecato e considerato che il prezzo d'asta verrebbe verosimilmente a patire dei ribassi laddove la vendita non avvenisse al primo incanto;
- con il piano del consumatore proposto il creditore ipotecario viene ad essere soddisfatto in misura non inferiore a quella che ricaverebbe dalla vendita coattiva dell'immobile.

Il piano consente, inoltre, ai proponenti di conservare l'immobile adibito ad abitazione del proprio nucleo familiare.

Ragion per cui, considerati i tempi delle procedure esecutive immobiliari, i costi, l'incertezza del risultato, la crisi del mercato immobiliare e il rischio che l'eventuale esecuzione immobiliare possa concludersi anche con la estinzione della procedura in caso di esiti infruttuosi della vendita all'asta, e



che è in linea con lo spirito della legge l'obiettivo di cercare di mantenere al debitore la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione, nel caso di specie, le dedotte circostanze consentono di ritenere equilibrato il sacrificio rispetto alle esigenze dei proponenti. Il piano risulta essere quindi conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

In ordine ai presupposti di cui all'art. 8 comma 4 L. n. 3/2012

Dispone l'articolo 8 comma 4 L. n. 3 del 2012 che il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di specie il piano prevede cui il pagamento del creditore ipotecario in un termine ben più lungo di quello previsto la norma.

Orbene, relativamente al termine annuale previsto dall'articolo 8 comma 4, ed alla più ampia questione del termine di durata ragionevole del piano del consumatore, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, ed il secondo che ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancor più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie- da ultimo la Suprema Corte (v. Cass. n. 27544/2019; Cass. n. 17834/2019; Cass. n. 17391/2020) ha condivisibilmente rilevato, tra l'altro, come l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure di sovraindebitamento, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Ha ricordato che la L. n. 3 del 2012 è stata introdotta anche al fine di arginare il fenomeno del ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati. Ha quindi affermato:

* che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta;

* che negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione di pagamento anche dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3/2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Naturalmente il vaglio del giudice deve tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dagli evidenziati principi ispiratori della L. n. 3 del 2012, e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore.

Alla luce di tali principi dei quali deve farsi applicazione, nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile dal punto di vista della durata, atteso che il termine nell'anno 2036 è sostanzialmente in linea con la scadenza originaria del mutuo (anno 2038 v. contratto di mutuo), onde non può essere ritenuto particolarmente lungo in considerazione: della entità della debitoria; dell'entità del calo dei redditi del debitore (che ne ha provocato l'incapacità al regolare adempimento); della congruità dell'importo delle singole rate di pagamento previste rispetto, da un lato, all'ammontare della debitoria



complessiva e, dall'altro, all'importo necessario al nucleo familiare per il suo sostentamento; del riconoscimento degli interessi, al tasso legale, per la dilazione del pagamento.

In ordine alle contestazioni ex art. 12 bis commi 3 e 4 L. n. 3/2012

Il creditore Intesa Sanpaolo s.p.a. si è opposto all'omologa del piano assumendone l'eccessiva durata.

Preliminarmente va rilevato che nella propria memoria di costituzione la Intesa Sanpaolo s.p.a. premette che il proprio credito, alla data del 31/12/2021, è pari ad € 177.616,87. A tale precisazione non segue, tuttavia, alcuna contestazione al piano che invece contempla un credito della Intesa Sanpaolo da soddisfare di € 127.215,84. In carenza di contestazione, nessun accertamento in ordine all'entità del credito è chiamato ad operare questo decidente.

Passando, quindi, a vagliare nel merito l'unica contestazione e doglianza formulata dal creditore, essa va disattesa alla luce di quanto argomentato nei due paragrafi che precedono, da intendersi qui richiamati.

Alla luce delle considerazioni svolte il piano del consumatore in oggetto può essere omologato, sussistendo i presupposti di ammissibilità ed apparendo esso un accettabile punto di equilibrio tra il diritto del creditore a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore ed al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott.ssa Caterina Lazzara:

- 1) **Omologa** il piano del consumatore proposto da
, e
- 2) **Dispone** che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti;
- 3) **Avverte**, ai sensi dell'art. 12-ter, co.1, L. n. 3/2012, che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- 4) **Dispone** la comunicazione del presente provvedimento, a cura dell'OCC a tutti i creditori;
- 5) **Dispone**, a sensi dell'art. 13 della legge n.3/2012, che l'OCC vigili sull'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, comunichi ai creditori ogni eventuale irregolarità, risolva le eventuali difficoltà che insorgano nella sua esecuzione, e lo onera di tutti gli obblighi ed attività previsti dal richiamato art. 13;
- 6) **Dispone**, ai sensi dell'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia (www.tribunale.foggia.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, dell'OCC.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed all'OCC.

Foggia, 03/10/2022.

Il Giudice
dott.ssa Caterina Lazzara



